



ARCHEOCLUB D'ITALIA  
SEDE DI SAN SEVERO

# 22<sup>0</sup> CONVEGNO NAZIONALE

sulla

Preistoria - Protostoria - Storia  
della Daunia

**San Severo 1 - 2 dicembre 2001**

**A T T I**

*a cura di  
Armando Gravina*

**SAN SEVERO 2002**

## Le disposizioni doganali di Fabrizio di Sangro alla fine del XVI secolo

---

Università di Bari

---

I bandi e gli ordini contenuti nel volume n°26 della I serie<sup>1</sup> dell'Archivio della Dogana delle pecore di Puglia, emanati da Fabrizio di Sangro in collaborazione con i credenzieri Cessa e Corcione, rientrano in quell'opera di riordinamento iniziata dal doganiere di Sangro con la pubblicazione del bando del 7 febbraio 1574. Riorganizzazione divenuta indispensabile per correggere quegli abusi che diminuivano le entrate statali e indebolivano l'economia armentaria.

In base a quanto riporta il frontespizio del manoscritto si tratta del *“Registro di diversi banni ed / ordini spediti per il Governo / economico di questa Reg(i)a Doana / in tempo del S(igno)r Doaniero / Fabritio de Sangro 1576 in 1578 /”*.

Il volume, interamente restaurato, si presenta chiuso da due lacci in pergamena, misura 314x218x47 mm ed è composto complessivamente da 286 carte, con le ultime 13 delle dimensioni di circa 277x203 mm.

Sin dall'inizio si presenta redatto in modo poco accurato: nel testo di una delle prime pagine - *“Registro diversorum ordinum spediti da / S(ignor)i Doanieri della Mena delle Pecore / Gianluigi de Sangro, Ferrante de Sangro e / Ferdinando de Sangro, ed altri ut ..... / per il Buon G(o)verno Doanale /* - oltre alla menzione degli altri membri della famiglia di Sangro, Ferrante e Gianluigi, che furono doganieri ma che non compaiono affatto all'interno di questo volume, risulta un

---

<sup>1</sup> La I serie riguarda le “carte patrimoniali”.

“Ferdinando”, certamente al posto di Fabrizio.

Nel complesso la scrittura mostra numerosi cambi di mano con notevoli variazioni nel ductus<sup>2</sup> e, in parte, nel modulo<sup>3</sup>; le abbreviazioni - presenti sia per troncamento che per contrazione - anche se riferite agli stessi termini, vengono spesso diversificate.

L'ipotesi più verosimile circa la sua origine è che si tratti di una sorta di registro degli atti in uscita, probabilmente dettati dai credenzieri Cessa e Corcione e dallo stesso doganiere di Sangro ai vari segretari, e in seguito consegnati agli interessati dopo la trascrizione. Ipotesi senza dubbio confermata dalla presenza di numerose correzioni, sovrascritture, ripensamenti e cancellazioni, nonché della scritta *locus sigilli* a chiusura di alcuni ordini.

Le disposizioni contenute nel volume si presentano per la maggior parte con stesse caratteristiche e stessa struttura: l'invocazione “*Philippus Dei gratia Rex*” ad inizio pagina, l'indicazione dell'autore dell'azione giuridica - Fabrizio di Sangro - e il nome e la carica pubblica del destinatario, la data topica e cronica a chiusura dell'ordine e sempre alla sinistra del testo l'*occhio* con l'oggetto sintetico del documento e l'indicazione del destinatario.

In quasi tutti i casi per evitare delle ripetizioni sono stati riportati in lunghe liste i nomi di coloro (ufficiali doganali, nobili e locati) ai quali era stato inviato un ordine analogo con i toponimi delle locazioni, degli erbaggi, delle difese e delle poste.

Si tratta di ordini molto pratici che si riferiscono ad alcune delle attività tipiche della Dogana come l'allistamento degli animali grossi, la vigilanza sulle terre e sui tratturi reintegrati, ordini di servizio per gli ufficiali come cambi di residenze, nomine a mastro d'atti, compassatore, cavallaro, cassiere, pesatore della lana.

La precisione con cui, in ciascuno di questi ordini, si fa riferimento, oltre che alle generalità e alla funzione pubblica dei vari destinatari, al luogo di provenienza e al titolo nobiliare, favorisce una più completa analisi storica mirata non solo alla ricostruzione delle vicende dell'istituzione ma anche e soprattutto dei personaggi che operavano al suo interno. Ricerche innovative permetterebbero di affrontare la storia della Dogana da una diversa e insolita prospettiva.

Tra gli innumerevoli ordini presenti nel volume ne figurano alcuni che meglio illustrano la situazione presente nei territori del Regno soggetti alla Dogana in quel determinato periodo. Primo fra tutti l'ordine di rendere disponibili un maggior numero di difese e di erbaggi, al fine di poter locare l'accresciuto numero di animali rispetto agli anni precedenti anche a causa della indisponibilità di alcune difese delle locazioni straordinarie date a coltura, si pone nell'ambito di una condizione generale caratterizzata da una notevole crescita economica dovuta al nuovo sistema di assegnazione dei pascoli, la *professione volontaria*<sup>4</sup> e contemporaneamente anche da contrasti tra agricoltori e pastori.

<sup>2</sup> L'andamento della scrittura.

<sup>3</sup> Le dimensioni delle lettere.

<sup>4</sup> Con la professione volontaria (1553-1614) i pastori furono liberi di dichiarare un qualsiasi numero di pecore.

Sono inoltre da segnalare la reiterazione del divieto per i massari di campo di dare fuoco alle stoppie prima del termine stabilito del 15 di agosto che, in parte, rende evidente l'intento di limitare quelle esigenze degli agricoltori che costituivano una minaccia per la pastorizia; l'ordine, rinnovato per il 1577 e il 1578, di vigilare sull'integrità del bosco di Ruvo secondo una convenzione stabilita tra il conte della città e la Regia Corte<sup>5</sup>; quello con cui si rende noto che l'assegnazione delle locazioni nel 1577 si effettuerà in ritardo in quanto si attende la venuta del Presidente della Camera della Sommaria.

Seguono tre ordini molto particolari che meritano una maggiore attenzione. Se assolutamente unico risulta quello spedito direttamente da Napoli al doganiere di Sangro per evitare che alcuni fidati portino fuori regno i loro bestiami evitando così il pagamento della fida<sup>6</sup>, la segnalazione di una frode perpetrata in occasione dell'acquisto della difesa della Gaudella, rientra nella dialettica tipica dei conflitti doganali. La frode potrebbe essere una maniera efficace per screditare un personaggio, dal momento che la difesa era stata comprata per conto di un certo Pietro Mazzacane dal Vescovo di Castellaneta per tramite di un prete<sup>7</sup>; e forse non a caso la situazione era sembrata del tutto normale a Fabrizio di Sangro che, durante il suo viaggio compiuto attraverso il Regno nel 1575, aveva riscontrato soltanto la presenza, in questi territori, delle greggi appartenenti agli abitanti di Castellaneta.

Infine il contrasto che oppone di Sangro all'ufficiale ordinario Pietro de Vito, accusato di tenere un atteggiamento troppo parziale nei confronti dei potenti e al quale, con parole molto convincenti, viene consigliato un atteggiamento più consono<sup>8</sup>. Si tratta di un'accusa grave in quanto la tensione tra i proprietari ricchi e quelli poveri richiedeva una costante vigilanza da parte dei funzionari della Dogana al fine di assicurare una equa distribuzione dei pascoli.

Da una ricerca preliminare non è emerso alcun processo a carico dell'ufficiale de Vito e tra gli ordini relativi agli anni 1579-1580 ve ne sono alcuni che lo riguardano assolutamente privi dei toni accesi riscontrati precedentemente. Probabilmente si trattava di un ufficiale che tendeva ad agire troppo "autonomamente", così come farebbe pensare un altro episodio in cui gli vengono richieste spiegazioni circa una sua visita al Presidente della Sommaria di cui non era stato informato il doganiere<sup>9</sup>.

Da quanto detto si può concludere che il volume potrebbe rappresentare un valido ausilio per la comprensione di un periodo fondamentale nello sviluppo delle vicende della Dogana delle pecore di Puglia.

---

<sup>5</sup> Documento trascritto in APPENDICE I.

<sup>6</sup> Documento trascritto in APPENDICE II.

<sup>7</sup> Documento trascritto in APPENDICE III.

<sup>8</sup> Documento trascritto in APPENDICE IV.

<sup>9</sup> Documento trascritto in APPENDICE V.

**APPENDICE**

**I) (c.130v)** *“al nob(ile) ant(oni)o de grifo / per la custodia del / bosco de ruvo”*  
Ph(ilipp)us Dei Gra(tia) Rex

*Nob(ilis) Vir(o) Conviene per servitio et indemnita della Regia corte / che in la citta de ruvo questa stagione d'estate p(ro)x(im)a / (c.131r) ci assista uno off(icia)le de questa regia dohana il quale habbia / da mirare et attendere alle cose che occorrevano da questa / giurdditione et particularm(en)te alle cose infra(scri)tte nel che n' / ha parso deputarci voi et pero ve havemo fatta la p(rese)nte con / la quale ve decimo et ordinamo che fino ad altra provisione / n(ost)ra debiate voi havere pensiero, et eseguire l'infra(scri)tto /*

*Im p(rimi)s che il bosco de ruvo il quale in virtù de la conventione / et capitulatione fatta sopra di detto bosco tra la regia corte / et lo q(uest)o spettabile conte di detta citta et di detta regia corte no(n) / sia dannificato di taglio de lignamine dalli cittadini di d(et)ta / citta ne da altri ma si ben permettere et consentire a / detti cittadini quello et q(ua)nto per detta conventione et capi / tulatione sta convenuto et se li e promesso la quale ad un / quem farrete eseguire et osservare /*

*Et per che e stato osservato per il passato il detto bosco d'estate / starci guardiani li quali habiano da guardarlo di continuo / accio che no(n) sia dannificato di taglio come e detto per / questo ve dicimo et ordinamo che debiate deputarci dui / guardiani prattichi in detto bosco et che siano homini / da bene et fideli per che se li statuirà la loro mercede / et salario conveniente et se li pagara da chi et come / la regia cam(er)a ordinara et pigliarete da essi pleg(gia)ria / de esercitare detta guardia fedelm(en)te et come con / viene senza cometterci dolo ne fraude et de / p(rese)ntarnosi avanti de noi et de questa regia doha / nal Aud(ienti)a sempre che fossero ricercati per detta / causa sotto pena d'onze XXV / (c.131v) et accio che detto bosco no(n) sia dannificato da foco per / lo bruciare delle restoppie del convecino bisogna / com'è solito farce una precisa circum circa a / detto bosco de la precisa che se ha da fare questa estate / prox(im)a se n'è dato pensiero al nob(ile) tomase perfetto aff(ictato)re / il quale s'è obligato et dato pregiaria di farla per tanto / starreti avertito et provedereti che al suo debito tempo / il detto thomase habbia da fare la detta precisa intorno / detto bosco come e solito e conviene et come sta obligato / et a promesso ut (supra) et occorrendo in questo tempo alcuna differentia che la / cognitione de esso spettasse a voi come off(icia)le de questa / regia dohana debiate intenderla e terminarla secondo / lo stile de questa regia dohana et secondo sta provisto / et ordinato p(er) le instrottioni da noi datove et cossi nelle / cose creminali che la cognitione d'esse spettasse a q(ue)sto / tribunale procedere a pigliare de le infor(matio)ni et alla / captura delle persone de li delinquenti et detenerli et / no(n) liberarli senza or(di)ne n(ost)ro et dette infor(matio)ni subito / mandarceli per che se possa procedere a q(ua)nto conviene / et accio che le cose p(rede)tte con piu facilita possiate eseg(ui)re / con questa medesimo ordinamo alli m(agnifi)ci off(icia)li sin(di)ci / eletti et ho(mi)ni delle citta et t(er)re dove capitarete*

*per / l'effetto p(rede)tto et sig(nante)r de la citta de ruvo che per la / esseq(utio)ne delle cose predette ve debiano dare ogni / aiuto e favore necess(ari)o et op(ortu)no secondo da voi / sarranno ricercati con provedervi quelli a chi / ( c.132r ) spetta de la stantia come e solito et de ogni altra cosa necess(ari)a / salario m(edian)te fandovi ancora provvedere tutte im(m)unita et / franchitie che soleno godere li altri off(icia)li di detta doh(an)a / et che detti guardiani possano andare armati de di / e di notte d'arme licite et no(n) prohibite dalli regi ban(n)i / et che durante detta guardia no(n) possano esser(e) astretti da / altri off(icia)li ad altro ser(viti)o personale no(n) fandose p(er) nisuno / lo contrario p(er) q(ua)nto s'ha cara la gra(tia) de la regia M(aes)ta e / pena de docati milli la p(rese)nte reste al p(rese)ntante datu(m) foggie / die 12 men(s)i s mai 1577/*

Fabritio de sangro  
Mansus sec(retari)s

**II ) (c.148v)** *“Ordine spedito / in Napoli di dohaniero / Sangro contro quei / fidati, che portano / lo bestiame fuori / Regno, sotto pretesa / di Privilegio /”*

Ph(ilipp)us dei gra(tia) Rex

Mag(nifi)ce Vir Regie fidelis semo stati informati che diverse / t(er)re et particolari de apruzzo va(n)no ogni anno / fuora de regno con le loro pecore sotto pretesto de / havere privilegio o altro ordine che li facci esente / de venire in puglia sotto la regia fida et de possere / andarsende exstra regno, et per (che) noi non ne / havemo notitia nulla et potriano in questo co(m)mettere / molte fraude et errori nge è parso farvi la p(rese)nte / con la quale ve decimo et ordinamo (che) debiati / con tutta la diligentia possibile havere informatione / (che) p(eco)re sono queste (che) sogliano andare fore et de q(ua)nto / tempo in qua con nomi et cognomi delli patroni de / esse et delle terre de dove sono facendoli mandato / penale con inserta forma de la p(rese)nte (che) fra quel' / termene (che) ve parera debbiano mandarci ad / p(rese)ntare il privilegio o altro per il (che) pretendono / questa esemp(tio)ne per(che) quan(n)o se li debia giustam(en)te / concedere se fara pero non sara giusto che godano / nulla delle premenentie et prerogatione (che) godano li / fidati de dohana et q(ua)n(d)o non sia giusto se possano / constrengere ad venire in puglia et essere castigato / de tutto il tempo (che) han(n)o lasciato de farlo /

*S'emo ancora informati (che) nge sono alcuni fidati de / ( c.149r ) Dohana che sotto pretesto di havere comprate p(eco)re extra / Regno le mandano ongni an(n)o fora contra ongni dovere / per che non puo essere homo in apruzzo (che) non / havendo privilegio particolare possa essere exempito / dal non venire in puglia sotto la reg(i)a fida ancor (che) / le avesse comprate in qualsivoglia parte ne piglia / reti medesimamente deligente informatione con / nota particolare del numero et delli an(imal)i (che) la haver(n)do / preso questo abuso facendoli mandato penale con insertio / ne de la p(rese)nte che in conto nullo da qua avanti debiano / lassare de*

*venire con detto bestiame in puglia averte(n)do / de fare tutto il supradetto con ongni sorte de diligentia / et de notificare in nome n(ost)ro per atto pubblico al mag(nifi)co / arrendatore o commissario quesse provintie che in / conto nullo per servitio della Regia Corte debbia / consentire che debiano scire nesciuna sorte de p(eco)re / della provintia de apruzzo per andare fora regno / senza n(ost)ra patenta et fede fatta ad esso arrend(ato)re / come sta provisto et ordinato per sua eccellentia suo / Collateral(e) Consiglio et per la regia Cam(e)ra et cossi lo / exequerete et del tutto dandocene particular(e) haviso / non fando il contrario se amate la gra(tia) Regia Datu(m) / neap(oli) die 8 aug(us)ti 1577 /*

fabritio de sangro

Boetis nicodem(us) p(ro) sec(retari)o

**III) (c. 204r)** *“A li nob(ili) Pietro de / vito, et to(mas)e chirico /”*

Ph(lipp)us Dei gratia Rex

*Nobiles viri havemo visto quanto scrivete de la / defenza de policoro, et aspettamo appresso intendere / li fatti conforme a quello che dicete, fate di modo / (c.204v) che ne restamo satisfatti, et non ne troviamo in parole, come fin qua' /*

Del fatto de la defesa de la gaudella comprata / per Pietro Mazzacane dal R(everen)do vescovo di castell(ane)ta / mediante la persona d'un prete, col quale han(n)o volute / coprir la fraude, ve dicimo, che attendiate quanto più / potete impinguare la informatione, usando ogni / diligentia de trovare se in questo fosse, intervenuto / alcuno seculare, et presa la informatione, ne la mandarete / et in tanto subito che riceverete la p(rese)nte provederete / con effetto, che le pecore del detto Pietro ne escano, / et non habiano da tornarci piu, et in essa defenza / ponerete guardiani, li quali habiano pensiero / che fin al di de natale non habiano da entrare in / quella sorte nessuna de bestiami, fuor che li bovi de li / homini di castellaneta come ha' declarato qua' / la uni(versi)ta d'essa città esser il solito, et da quello avanti / tutti li bestiami de li homini di castell(ane)ta purché non / siano fidati, perché appresso da noi si provederà, chi / haverà da pagare lo salario a detti guardiani et / dateci spesso aviso, stando avvertiti a tutto il resto / come dovete, Datum fogie die 7 decemb(ris) 1577 / in questo de questa defenza state advertitissimi / et datecene particular conto /

fabritio de sangro

Mansus sec(retariu)s

**IV) (c.197r)** *“Al nob(ile) Pietro / de Vito /”*

Ph(ilipp)us Dei Gra(tia) Rex

*Nob(ilis) Vir(o) Per parte de Gio(anni) Ant(oni)o fran(ces)co ant(oni)o, et fabritio asprella / di Monte Albano ne è stato fatto intendere come l'herbaggio / di policoro ad*

essi dispensato è stato scom(m)esso da più di mille / vacche affidateci da Gio(anni) asprella affittatore d' esso, et da voi / non vedemo ne intendemo che si sia fatta dimostratione ne / p(ro)visione nulla in caso cossi d' importantia cont(r)a li n(ost)ri ordini con / il che restamo molto mali sadisfatti del v(ost)ro ser(viti)o, et ogni giorno / ne date maggior suspetto come devete credere che per forza / ( c.197v ) ricevere vedendo ch(e) alle persone potenti come questo compor / tiate simili eccessi, et dal' alt(r)o canto con persone di ma(n)co / qualità, et povere osate ogni sorte de rigore et termini che / non convengono, come ne' anso conviene q(ue)sto, averteti a / fatti v(ost)ri che un giorno seremo forzati a lassar de più ammo / nirvi et ricordarvi in cosa nulla , et p(ro)vederemo d' alt(r)o / mo(do) ch(e) voi no(n) pensate in q(ue)sto caso devete metter lle / vacche et li vacchari, et li padroni in fuga, et spavento / tale che no(n) si fossero tenuti securi in nullo loco finche / fossero venuti da noi a pigliar di lor bona voglia il castigo / et pregarcene et cossi ancho dovevate fare col Gio(anni) asprella / se fosse ben stato a mandarlo o portarlo voi fin quà legato / ma voi attendeti alla v(ost)ra, pensate, et fate in ogni mo(do) che / tanto lui q(ua)nto li p(ad)roni et ministri, delli bestiami che stanno / nel feudo vengano qua subito assicurandovene con bone / et sufficiente plegiarie, et usandoci ogn' alt(r)a ca(ute)la ghi che / havete ogni co(m)modita che può bisognarvi tenendovo q(ue)ssi soldati / de camp(agn)a a cavallo, et del tutto pensate de darcene aviso / et fare vedere l'effetti presto altram(en)te pensate che seria meglio / p(er) voi fugirvene, et no(n) ve se dice altro perch(e) intendete molto / bene q(ua)nto potesse dirvisi, et tutto q(ue)llo che di voi potemo imarginare et suspicare, et datece haviso della r(edac)ta di q(ue)sta ad / ogn' hora che la riceverete Datu(m) foggie Die XXV men(sis) No(vem)bris 1577 / voi veram(en)te no(n) fate insino ad esso cosa per dritto e vi giuro / come cavaliere e Cristiano de farvene pentire presto con / (c.198r) ruina et vituperio v(ost)ro, et massime se sentirò che si venda un solo / filo d'erba di q(ue)lla che s' è relassata per p(ro)p(ri)o uso, ma particolar(m)en)te in la / scanzana dove andarete di per(son)a ogni settimana una volta senza pre / terir mai e state in cervello, et scriveti come se deve in v(ost)ra mal / hora poiche no(n) haveti honore deverissimo havere temore /

Fab(riti)o di sangro  
Mansus act(uariu)s

V) (c.205r) "Alli Nob(ili) Pietro de / Vito et thomaso / chirico /"  
Ph(ilipp)us Dei Gra(tia) Rex

Nob(iles) Viri Per l'Ven(erabi)le Mon(aste)rio de s(an)to Ang(e)lo de Monte scag(lio)so / s'è fatta declaract(ion)e che la defenza de lavinella intima / tali lo p(rese)nte Anno servea per uso de le bacche, et giumente / d'esso Monasterio, et al p(rese)nte per lo medesimo mon(aste)rio semo / stati richiesti de licentia per che possa in detta defenza / affidare vacche, et giom(en)te d'altri, il che non havemo / voluto permettere co(m)e non conviene per non dar loco / alle fraudi et accio in dette revelattioni non s'habbia / da dir mai altro che la pura verita, accio la R(egi)a Corte



*/ non se trovi ingannata in non servirsi di quelli / herbaggi che sono venali per c(aus)a di queste false / revelattioni, donne s'è causato che questo anno / non s'è, per noi dispensata la detta defenza, / Pertanto ve dicimo, et or(dina)mo che debbiare stare molto / avertiti, et con diligentia et vigilantia provedere / et fare che in ditta defenza de lavinella non / habbia d'entrar(e) più un animale de qualsivog(li)a / spetie a pascolare che non sia d'esso mon(aste)rio ne per / fida ne per compra ne per alt(r)a qualunque via / sotto nessun colore, o fraude nna habbia da scr(iver)e / conforme alla detta declarattione fatta per / ( c.205v ) esso mon(aste)rio se ne venda un minimo filo ad altri ne se pasculi / d'altri bestiami che quelli d'esso mon(aste)rio havisandoci / spesso di come eseq(ui)re lo p(rede)tto et di q(ua)nto in questo ve / occorrerà Datum foggie Die octavo Decemb(ris) 1577 / avertite ch(e) intendo che molti hanno fidato giom(en)te / et altro ne li ter(ritor)i di Gioia resto molto maravigliato / ch(e) ho inteso che pietro de vito è stato al s(igno)r Presidente / Rivera ne me ne ha scritto parola vorria saper d'esso / che significa /*

fabritio de sangro  
Mansus sec(retariu)s

## BIBLIOGRAFIA

- F.N. DE DOMINICIS, *Lo stato politico ed economico della Dogana di Puglia*, Napoli 1781.  
 N.F. FARAGLIA, *Relazione intorno all'archivio della Dogana delle pecore di Puglia*, Napoli 1903.  
 A. GAUDIANI, *Notizie per il buon governo della regia Dogana della mena delle pecore di Puglia*, Foggia 1981.  
 J. MARINO, *L'economia pastorale nel Regno di Napoli*, Napoli 1992.  
 D. MUSTO, *La Regia Dogana della mena delle pecore di Puglia*, Roma 1964.  
 M.C. NARDELLA-M.R. TRITTO, *L'archivio della Dogana di Puglia*, in Catalogo della mostra documentaria "Cinque secoli, un archivio", Foggia 1984.

## INDICE

ARMANDO GRAVINA	
<i>Note sul territorio di Serracapriola in età medievale.</i> . . . . .	» 3
PASQUALE CORSI	
<i>Nuovi elementi per la storia di San Severo tra Medioevo ed Età moderna</i> . . . . .	» 17
FEDERICA MONTELEONE	
<i>Il Gargano nella leggenda del viaggio di Carlo Magno in Oriente</i> . . . . .	» 25
GIULIANA MASSIMO	
<i>Le sculture medievali del Museo Civico di Foggia.</i> . . . . .	» 45
GIUSEPPE DI PERNA	
<i>L'epigrafe medievale dell'ex chiesa di S. Martino e le origini di Apricena</i> . . . . .	» 73
FRANCESCO PAOLO MAULUCCI	
<i>Santa Maria di Pulsano fra scavi e restauri</i> . . . . .	» 91
ANNA MARIA CALDAROLA	
<i>Linee di ricerca sul culto di S. Michele al Gargano: prime indagini.</i> . . . . .	» 97

FRANCESCA ROMANA CAPONE <i>Le disposizioni doganali di Fabrizio di Sangro alla fine del XVI secolo . . . . .</i>	pag. 105
LORENZO PALUMBO <i>Miseria ed emarginazione sociale in Puglia in età moderna nella documentazione d'archivio . . . . .</i>	» 113
GIUSEPPE POLI <i>Città e territorio a San Severo nel Settecento . . . . .</i>	» 121
MARIO SPEDICATO <i>La Chiesa di Capitanata alla fine dell'antico regime . . . . .</i>	» 141
SAVERIO RUSSO <i>Note sull'agricoltura di Capitanata nel Settecento . . . . .</i>	» 151
GIULIANA MUNDI <i>La chiesa di San Nicola a San Severo . . . . .</i>	» 155
SOFIA DI SCIASCIO <i>Il dittico sulmonese di Lucera: aspetti e problemi . . . . .</i>	» 165
ELISABETTA MARCOVECCHIO <i>L'organo settecentesco di S. Giovanni Battista a Castelluccio Valmaggiore . . . . .</i>	» 179
ANNA LOPS <i>Organi ritrovati nelle chiese di Lucera e Rocchetta S. Antonio . . . . .</i>	» 191
ROSANNA BIANCO <i>Sannicandro Garganico fra XV e XVI secolo. Il castello . . . . .</i>	» 203

VINCENZO SPECCHIO

*Il Monte Frumentario S. Lorenzo e la Cassa*

*di Prestanza Agraria di S. Agata di Puglia* . . . . . pag.217

ANNA MARIA ANTONICELLI

*Alcune illuminanti intuizioni di Alfredo Petrucci*

*(1888-1969) sull'opera grafica di Giuseppe*

*De Nittis (1846-1884)* . . . . . » 221

Finito di stampare nel mese di giugno 2003  
presso il Centrografico Francescano  
1ª trav. Via Manfredonia - 71100 Foggia  
tel. 0881/777338 • fax 0881/722719